

Riccardo Fava

---

**REGIONI E LIQUIDAZIONE  
COATTA AMMINISTRATIVA  
DEGLI ENTI VIGILATI: RIFLESSIONI  
A PARTIRE DA UN'ORDINANZA DI  
INAMMISSIBILITÀ**

---

Estratto

SENTENZA (9 febbraio 2022) 3 marzo 2022 n. 53 — Pres. Amato — Red. Petitti — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

**[3484/12] Friuli-Venezia Giulia - In genere - Consorzi di sviluppo industriale - Vigilanza regionale - Previsione, mediante norma di interpretazione autentica, che la liquidazione dei detti consorzi si svolga secondo la disciplina della liquidazione coatta amministrativa - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali nonché di ordinamento civile - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

(Cost., art. 117, comma 2, lett. l; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3, art. 14, comma 5-*nonies*, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14, e modificato dall'art. 2, comma 64, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31).

*Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14, e modificato dall'art. 2, comma 64, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31, impugnato per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., là dove prevede che, in via di interpretazione autentica, la liquidazione dei consorzi di sviluppo industriale si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente erra nell'individuare la norma rilevante, appuntando le sue censure contro il testo attualmente in vigore della disposizione censurata e non, invece, avverso quello vigente al momento in cui la Giunta regionale ha disposto di assoggettare il Consorzio dell'Aussa Corno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, vale a dire il testo risultante dalla sostituzione della disposizione censurata, operata dall'art. 2, comma 141, lett. a), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (ord. n. 238 del 2019) (1).*

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come modificato dall'art. 64, comma 2 [recte: art. 2, comma 64], della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), promossi dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, con due ordinanze del 16 marzo 2021 e del 29 dicembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 94 e 101 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visti gli atti di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2021, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e modificato dall'art. 64, comma 2 [recte: art. 2, comma 64], della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, «che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonché di ordinamento civile»;

che il rimettente premette di essere stato adito, ai sensi degli artt. 98 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), da S. M., in sede di opposizione allo stato passivo formato dal commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2016, il quale commissario non avrebbe ammesso al passivo un credito vantato dall'opponente per il rimborso di spese legali sostenute in vari procedimenti in cui venne coinvolto quale dirigente del Consorzio;

che, secondo il rimettente, preliminare alla definizione della controversia è la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, laddove prevede che, «[i]n via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa»;

che tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo il quale spetta allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile»;

che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente osserva che la caducazione della disposizione censurata, in forza della quale è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno, determinerebbe il venir meno del presupposto legittimante il processo di accertamento dello stato passivo, con conseguente improcedibilità della domanda, perché dalla medesima disposizione di legge regionale «dipendono la validità e l'efficacia del provvedimento amministrativo che ha aperto la liquidazione coatta amministrativa»;

che la questione sarebbe anche non manifestamente infondata, perché, a fronte della riserva allo Stato della competenza legislativa negli ambiti segnati dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'assenza di qualsiasi deroga a tale competenza nel testo della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 3 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), l'assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa «comporta sensibili mutamenti, e limitazioni, alla tutela giurisdizionale dei creditori, ivi compresi il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità di sottostare alle speciali forme dell'accertamento del passivo» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 22 del 2021 e n. 25 del 2007);

che, con ordinanza del 29 dicembre 2020, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2021, il medesimo Tribunale di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e modificato dall'art. 2, comma

64 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., «che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonché di ordinamento civile»;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, con cui la Banca di Udine Credito Cooperativo società cooperativa — creditrice nei confronti del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per l'importo di euro 955.792,12 in via ipotecaria e di euro 211.034,00 in via chirografaria — ha contestato il primo piano di riparto parziale comunicatole dal commissario liquidatore del Consorzio, assumendo il diritto di ricevere l'intero importo dei beni ipotecati in suo favore (per euro 450.000), o comunque un importo ben maggiore di quello proposto nel piano di riparto (pari a euro 276.536,07), previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale in forza della quale è stata disposto l'assoggettamento del Consorzio debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che il Tribunale ritiene la questione rilevante, perché la risoluzione di essa costituirebbe un «antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla domanda della Banca»;

che il piano di riparto parziale predisposto dal commissario liquidatore e contestato dalla banca «è stato elaborato sul presupposto che alla procedura di liquidazione del Consorzio si applichino le norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa quale effetto dell'applicazione delle norme regionali denunciate di illegittimità costituzionale sulla cui base la Giunta Regionale ebbe a disporre l'apertura della procedura di LCA nei confronti del Consorzio resistente»;

che la disposizione censurata inciderebbe, quindi, sul diritto soggettivo di credito vantato dalla ricorrente, e sulla disciplina ad esso applicabile, perché lo renderebbe falcidiabile con oneri che attengono alla procedura liquidatoria (come le trattenute per spese future e per compenso del commissario liquidatore, i costi prededucibili e gli accantonamenti, di cui all'art. 113 della legge fallimentare), diversi e ulteriori da quelli che attengono alla vendita del cespite;

che la questione sarebbe, altresì, non manifestamente infondata;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata effettuerebbe, nel quadro della più ampia disciplina della vigilanza regionale sui Consorzi di sviluppo industriale contenuta nell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, un rinvio «puro e semplice» alle regole sulla liquidazione coatta amministrativa contenute negli artt. 194 e seguenti della legge fallimentare;

che, tuttavia, competente a incidere sul regime sostanziale e processuale delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura in parola sarebbe unicamente il legislatore statale (è richiamata la sentenza n. 25 del 2007), ciò che escluderebbe la possibilità di un'interpretazione adeguatrice secondo cui il legislatore regionale avrebbe titolo a intervenire nella materia in questione in virtù della sua «potestà esclusiva» in materia di industria (art. 4, numero 6, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che tale ultimo titolo di competenza, infatti, «non può mai spingersi al punto di incidere sull'ordinamento civile e sulle norme processuali» poiché, a ritenere diversamente, «si consentirebbe che lo stesso diritto soggettivo di credito abbia, qualora ipoteticamente esigibile nei confronti di un Consorzio di sviluppo industriale con sede in un'altra regione della Repubblica, un trattamento diverso rispetto a quello che, invece, la norma regionale del FVG gli riserva per effetto dell'assoggettamento del Consorzio in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa»;

che non avrebbe rilievo, al fine di escludere il dedotto contrasto, la circostanza che la disposizione censurata si sia limitata a richiamare la disciplina statale sulla liquidazione coatta amministrativa, perché anche la semplice novazione della fonte, in una materia rientrante nella competenza esclusiva statale, determinerebbe l'illegittimità costituzionale della norma di legge regionale che quel rinvio ha operato (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 234 del 2017 e n. 195 del 2015);

che, con atti depositati il 19 luglio 2021 (nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 94 del 2021) e il 2 agosto 2021 (nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 101 del 2021), è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo — sulla base di assunti in buona parte coincidenti in entrambi i giudizi — che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, inammissibili e comunque non fondate;

che la difesa regionale eccepisce, in primo luogo, il difetto di rilevanza delle questioni, perché il rimettente, in entrambi i giudizi, non sarebbe chiamato ad applicare la disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima, costituendo essa «solamente il presupposto del [suo] potere di cognizione», atteso che il solo giudice chiamato a sollevare la questione in esame sarebbe quello investito dell'impugnazione della deliberazione della Giunta regionale che ha posto il Consorzio in liquidazione coatta amministrativa;

che, nel solo giudizio iscritto al n. 94 del reg. ord. 2021, l'inammissibilità della questione è eccepita rilevando anche che il rimettente non avrebbe sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, tacendo l'ordinanza sulla tipologia, oltre che sulla natura, del credito contestato da S. M. e mancando di evidenziare l'afferenza delle spese affrontate dall'opponente all'incarico da questi ricoperto come dirigente del Consorzio, nonché le previsioni del contratto collettivo poste a fondamento delle sue pretese risarcitorie;

che entrambe le questioni sarebbero inoltre inammissibili perché il rimettente non avrebbe correttamente identificato la norma oggetto di censura;

che l'assoggettamento del Consorzio alla liquidazione coatta amministrativa è stato deliberato dalla Giunta regionale l'11 novembre 2016, sicché la disposizione legislativa *ratione temporis* applicabile ai fatti di causa non sarebbe quella scaturita dalla modifica apportata al testo del richiamato art. 14, comma 5-*nonies*, dalla successiva legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, che invece il rimettente ha identificato come oggetto di censura, ma quella conseguente alla modifica operata con la precedente legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016;

che l'*aberratio ictus* in cui sarebbe incorso il rimettente determinerebbe quindi l'inammissibilità delle questioni sollevate;

che ulteriori eccezioni di inammissibilità vengono avanzate dalla difesa regionale, nel giudizio iscritto al n. 94 reg. ord. 2021, con riferimento alla motivazione *per relationem* contenuta nell'ordinanza di rimessione, alla mancata considerazione delle competenze assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché a lacune motivazionali in punto di valutazione della non manifesta infondatezza e al mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme;

che, in relazione al giudizio iscritto al n. 101 reg. ord. 2021, la difesa regionale eccepisce ulteriori e distinte ragioni di inammissibilità dell'ordinanza di rimessione;

che quest'ultima sarebbe innanzi tutto incorsa in una contraddittorietà tra *petitum* e motivazione, perché avrebbe posto a fondamento delle questioni il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. senza tuttavia dedurne espressamente la violazione;

che l'ordinanza sarebbe comunque contraddittoriamente motivata, sempre in punto di non manifesta infondatezza, perché il rimettente ha ritenuto che la

disposizione censurata avrebbe operato una novazione della fonte statale in tema di liquidazione coatta amministrativa, che invece non sussisterebbe, atteso che essa si limita a effettuare un «mero rinvio esterno ad altra fonte, senza riprodurre né tanto meno regolare una materia di competenza esclusiva dello Stato»;

che, nel merito, entrambe le questioni sarebbero da ritenersi non fondate;

che, secondo la difesa regionale, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non sarebbero opponibili i limiti che questa Corte, nelle sentenze n. 22 del 2021 e n. 25 del 2007, ha individuato, per le sole Regioni a statuto ordinario, all'esercizio della potestà legislativa in materia di procedure di liquidazione dei Consorzi di sviluppo industriale;

che, a riprova di una potestà in materia «più intensa e più radicata nel tempo di quella delle Regioni ordinarie», viene evidenziato che l'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nell'attribuire alle Regioni «soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi», non sarebbe applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha dettato una propria normativa in materia sin dal 1995, nel presupposto che tali più ampi poteri di controllo trovino fondamento nelle norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, n. 960 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti);

che, con memorie depositate nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa regionale riferisce che, nelle more del presente giudizio, il commissario liquidatore del Consorzio ha predisposto una ipotesi di riparto finale a chiusura della procedura di liquidazione, cui hanno aderito sia S. M. che la Banca di Udine Credito Cooperativo società cooperativa, come anche «la quasi totalità dei creditori», sottoscrivendo a tal fine un accordo transattivo;

che da ciò la Regione autonoma fa discendere la manifesta inammissibilità sopravvenuta delle odierne questioni, atteso che tale circostanza avrebbe reso ormai privi di oggetto i giudizi *a quibus*;

che la difesa della Regione evidenzia, inoltre, come sul presente giudizio sia in ogni caso destinata a spiegare effetti la sopravvenienza normativa costituita dall'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha esteso la possibilità di assoggettare a liquidazione coatta amministrativa anche gli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni;

che, a fronte di ciò, la difesa regionale chiede che questa Corte, in via preliminare, restituisca gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni, poiché, pur non potendo la deliberazione che ha sottoposto il Consorzio in questione alla liquidazione coatta amministrativa rinvenire la sua copertura normativa «ora per allora» nella riportata disposizione sopravvenuta, ben potrebbe la Giunta, in esito alla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dei presenti giudizi, porre nuovamente il Consorzio in regime di liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che la sentenza di accoglimento di questa Corte «sarebbe *inutiliter data*»;

che, a ulteriormente avvalorare la necessità della restituzione degli atti al rimettente, vi sarebbe poi il fatto che, a seguito della trasformazione di tutti gli altri

Consorzi vigilati dalla Regione autonoma in Consorzi di sviluppo economico locale, assoggettati alla diversa procedura di liquidazione commissariale di cui all'art. 77, commi 8 e 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), la disposizione oggetto di censura resterebbe attualmente applicabile al solo Consorzio di cui ai giudizi *a quibus*.

Considerato che, con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera *a*), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e modificato dall'art. 64, comma 2 [*recte*: art. 2, comma 64], della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, «che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di giurisdizione e norme processuali nonché di ordinamento civile»;

che gli atti di rimessione (reg. ord. n. 94 e n. 101 del 2021) censurano la medesima disposizione, con motivazione sostanzialmente coincidente e in riferimento al medesimo parametro costituzionale, sicché può essere disposta la riunione dei relativi procedimenti;

che i giudizi *a quibus* sono stati promossi da alcuni creditori del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno in liquidazione, che a vario titolo lamentavano un pregiudizio derivante dalla concorsualizzazione delle loro pretese creditorie, in conseguenza dell'assoggettamento del Consorzio medesimo alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, disposto con la deliberazione della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2016, adottata, secondo quanto riferiscono le ordinanze, in applicazione della disposizione censurata;

che quest'ultima prevede, nell'ambito delle forme e degli strumenti di vigilanza della Giunta regionale sui consorzi di sviluppo industriale, che, «[i]n via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa»;

che, secondo le ordinanze di rimessione, tale previsione invaderebbe l'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «giurisdizione e norme processuali» nonché di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera *l*, Cost.), secondo quanto rilevato da questa Corte in casi analoghi (sono richiamate le sentenze n. 22 del 2021 e n. 25 del 2007), e senza che la disposizione censurata possa rinvenire il suo fondamento nella competenza legislativa primaria della Regione autonoma in materia di industria (art. 4, numero 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia»);

che la difesa regionale ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità delle questioni sollevate, l'esame delle quali è logicamente preliminare rispetto alla pur dedotta richiesta di restituzione degli atti al giudice *a quo*, per effetto dello *ius superveniens* di cui dall'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha esteso la possibilità di assoggettare a liquidazione

coatta amministrativa anche gli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni (ordinanze n. 64 del 2017 e n. 246 del 2016);

che, innanzi tutto, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità delle questioni poiché il Tribunale rimettente, chiamato a decidere in un caso (reg. ord. n. 94 del 2021) sull'opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e nell'altro caso (reg. ord. n. 101 del 2021) sull'impugnazione del primo piano di riparto parzialmente comunicato dal commissario liquidatore del Consorzio, sarebbe privo di legittimazione a sollevare l'incidente di costituzionalità, avendo quest'ultimo ad oggetto una disposizione «che costituisce solamente il presupposto del [suo] potere di cognizione», di talché i creditori avrebbero dovuto far valere il dubbio di legittimità costituzionale nel giudizio volto all'annullamento della delibera della Giunta regionale che assoggettava il Consorzio debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che tale eccezione deve essere disattesa, poiché, pur potendo i creditori impugnare la deliberazione della Giunta regionale in quanto illegittima ed eccepire, in quella sede, il contrasto della disposizione legislativa presupposta con il richiamato parametro costituzionale, nulla toglie che il medesimo contrasto possa essere rilevato dall'odierno rimettente, atteso che tra i due giudizi, in quanto rivolti a fini diversi, non sussiste alcun collegamento necessario e, tanto meno, alcuna preclusione;

che la difesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia eccepisce, da un diverso punto di vista, il difetto di rilevanza delle questioni sollevate con entrambe le ordinanze, perché esse avrebbero ad oggetto una disposizione diversa da quella che il giudice avrebbe dovuto applicare;

che, in particolare, essendo stato deliberato l'assoggettamento del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno alla liquidazione coatta amministrativa in data 11 novembre 2016, la disciplina legislativa applicabile alla procedura su cui il rimettente è chiamato a pronunciarsi sarebbe quella contenuta nell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, a seguito della sostituzione operata con l'art. 2, comma 141, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e non quella conseguente alle ulteriori modifiche successivamente intervenute con l'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, che costituiscono l'oggetto del presente giudizio;

che l'eccezione è fondata, perché il rimettente, pur dando conto della successione temporale delle modifiche che hanno interessato la norma censurata, erra nell'individuare la norma rilevante, appuntando le sue censure contro il testo attualmente in vigore dell'art. 14, comma 5-*nonies*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999 e non invece, avverso quello vigente al momento in cui la Giunta regionale ha disposto di assoggettare il Consorzio dell'Aussa Corno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, vale a dire il testo risultante dalla sostituzione del citato art. 14, comma 5-*nonies*, operata dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016;

che tale erronea individuazione della norma censurata configura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, un'*aberratio ictus*, che rende la questione manifestamente inammissibile perché priva del requisito della rilevanza (*ex multis*, ordinanza n. 238 del 2019);

che tale erronea prospettazione della questione non viene meno per il fatto che le modifiche apportate al citato art. 14, comma 5-*nonies*, dall'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017 si sarebbero limitate ad aggiungere alla previsione per cui «[l]a liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti

della liquidazione coatta amministrativa» un inciso preliminare, secondo il quale la previsione ora riportata è da ritenersi operante «[i]n via di interpretazione autentica»;

che, quale che sia il valore da attribuirsi a tale inciso, il rimettente non si premura di stabilirne gli effetti e la portata, assumendo apoditticamente che l'applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa sia stata autorizzata dalla Giunta regionale «quale effetto dell'applicazione delle norme regionali denunziate di illegittimità costituzionale», così da rendere ulteriormente evidente l'erronea individuazione della norma da applicare in giudizio;

che le questioni devono, pertanto, essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che la manifesta inammissibilità così rilevata assorbe le ulteriori eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa regionale, come anche la richiesta che questa Corte restituisca gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello *ius superveniens* dianzi riportato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

#### P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi,*

*dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, con le ordinanze citate in epigrafe.*

Le ordinanze che hanno sollevato la questione sono pubblicate in *G.U.* nn. 26 del 30 giugno e 28 del 14 luglio 2021, 1<sup>a</sup> serie spec.

(1) Sui problemi e sui profili della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, cfr. nota alla sent. n. 146 del 2020. Poi, cfr. sentt. nn. 171, 188, 203, 210 e 276 del 2020; 17, 57, 96, 127, 130, 147, 155, 162, 184, 198, 211, 213, 235 e 250 del 2021; 31 del 2022.

A commento della presente ordinanza pubblichiamo un'osservazione del dott. Riccardo Fava.

### **Regioni e liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati: riflessioni a partire da un'ordinanza di inammissibilità.**

1. Con due ordinanze il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 14 comma 5-*nonies*, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale) con riferimento

all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile".

In estrema sintesi, la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale in quanto l'assoggettamento del Consorzio alla liquidazione coatta amministrativa è stato deliberato dalla Giunta regionale l'11 novembre 2016, sicché la disposizione legislativa *ratione temporis* applicabile ai fatti di causa non era quella risultante dall'ultima modifica apportata dalla l. reg. n. 31 del 2017, bensì quella conseguente alla modifica operata dalla precedente l. reg. n. 14 del 2016. Pertanto, il Tribunale rimettente è incorso in una ipotesi di *aberratio ictus* che ha determinato l'inammissibilità delle questioni sollevate.

L'ordinanza in esame consente peraltro di riflettere sulla rilevanza assunta dalla sopravvenuta normativa statale (il nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall'art. 12, comma 6-bis, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, nella l. 29 luglio 2021, n. 108) nel sistema delle fonti. In particolare, nei rapporti con la legge regionale, posto che, secondo quanto eccepito dalla difesa regionale, la novità legislativa avrebbe reso *inutiliter data* l'eventuale sentenza di accoglimento. Inoltre, offre l'occasione per indagare gli impatti della nuova normativa statale sulle disposizioni legislative regionali in materia di liquidazione coatta degli enti vigilati dalle regioni.

2. Va ricordato, innanzitutto, che la tematica relativa alla competenza regionale in materia di liquidazione coatta amministrativa è già stata affrontata nella giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 22 del 2021 (1) la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale contro l'introduzione dell'art. 6-bis nella l. reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che prevedeva l'assoggettamento del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap) alla liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione per violazione del riparto di competenza sancito dall'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. con riferimento al parametro — interposto — rappresentato dall'art. 2, comma 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" (la cosiddetta legge fallimentare). Come noto, l'appena ricordato art. 2, comma 1, l. fall. prevede che la tipologia di imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta e l'autorità competente a disporla devono essere determinati dalla «legge». E con riferimento a siffatto rinvio alla «legge» contenuto nell'art. 2 l. fall. la Corte ha affermato che tale rinvio può operare soltanto in favore della legge statale, in quanto l'unica ritenuta «idonea ad incidere [...] sul regime, sostanziale e processuale,

---

(1) C. cost. 17 febbraio 2021, n. 22 in questa *Rivista* 2021, 170.

delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura» (2). Disponendo infatti che certi enti siano sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, si assegna alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello ordinario previsto dal codice civile e da quello di procedura civile. Fin dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, poi, si producono rilevanti effetti sia sulla tutela giurisdizionale dei crediti, che di diritto sostanziale. Inoltre, i creditori non possono più agire per la tutela dei loro crediti, tutte le obbligazioni si considerano scadute ai fini del concorso e la ripartizione dell'attivo deve seguire l'ordine gerarchico sancito dalla legge concorsuale.

Dunque, in virtù del riparto di competenza sancito dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile», la Corte, nella sentenza appena ricordata, ha sancito che tale regime derogatorio (3) non può essere definito in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali.

Tuttavia, la Corte costituzionale, sempre nella sent. n. 22 del 2021, ha anche segnalato «che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale», rilevando «la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia

---

(2) C. cost. 6 febbraio 2007, n. 25, in *Foro it.* 2009, 5, I, 1367 ss., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis della l. reg. Puglia, 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia) per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile». La sentenza ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USI in gestione liquidatoria e, pertanto, dei commi 3-ter, 3-ter 1, 3-ter 2 e 3-quater dell'art. 11 della l. reg. n. 20 del 2002, nonché del comma 3, lettere a), b), c), d), e-bis) dell'art. 43 della l. reg. n. 4 del 2003.

(3) Nel corso del tempo sono state escluse dall'applicazione del fallimento in favore della liquidazione coatta amministrativa le imprese accomunate dal fatto di svolgere una particolare attività di interesse pubblico, in ragione della pluralità dei soggetti coinvolti dalla loro insolvenza, cfr. U. BELVISO, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, Napoli 1973, 58 ss.; e più di recente G. BAVETTA, *Profili generali*, in G. RAGUSA MAGGIORE - C. COSTA, (diretto da) *Le procedure concorsuali. Procedure minori*, Torino 2001, 1, 464 ss.; G. BONFANTE, *Codice della crisi e dell'insolvenza - La Liquidazione coatta amministrativa*, in *Giur. it.* 2019, 1943.

alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali».

Da un lato, quindi, la Corte ha riconosciuto che la liquidazione coatta amministrativa è un utile strumento che permette alle Regioni di risolvere le situazioni di crisi degli enti economici da esse vigilati, dall'altro lato, però, ha invitato il legislatore statale ad introdurre una normativa rispettosa del riparto di competenza sancito dall'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. con riferimento al parametro interposto rappresentato dall'art. 2, comma 1, l. fall. in forza del quale è riservata allo Stato la potestà legislativa per la definizione degli enti sottoponibili alla liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Il legislatore statale ha ascoltato il monito della Corte e, mediante il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, nella l. 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma 5-bis nell'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (4). In particolare, il nuovo comma 5 bis prevede che gli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

3. Appare dunque interessante valutare l'impatto della nuova disposizione statale sulle legislazioni regionali e a tal fine occorre considerare la peculiare struttura sistematica della liquidazione coatta amministrativa originata dal rinvio alla «legge» contenuto nell'art. 2 l. fall. In ragione di tale rinvio si ritiene che non esista un'unica procedura di liquidazione coatta amministrativa, ma, al contrario, tante procedure quante siano le leggi che le prevedono (5). Infatti, proprio in queste ultime — e non nella legge fallimentare — deve essere individuata la specifica disciplina del procedimento applicabile, di volta in volta, allo specifico ente assoggettato (6).

---

(4) Il nuovo comma 5-bis dell'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 rappresenta una ulteriore estensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, applicabile in luogo delle regole ordinariamente previste sia dell'esecuzione individuale, sia dell'esecuzione concorsuale. Tale intervento si muove tuttavia in direzione opposta rispetto alle precedenti intenzioni del legislatore statale. La legge n. 155 del 2017 recante "*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*" intendeva invero imprimere una netta inversione di tendenza al progressivo ampliamento delle ipotesi di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, conservandone l'applicazione per le sole imprese esercenti attività bancaria, assicurativa e d'intermediazione finanziaria. Il legislatore delegato non ha esercitato la delega, limitandosi a mutare nel Codice della crisi la disciplina già contenuta nella legge fallimentare, con qualche modifica dettata da esigenze di coordinamento sistematico. Sull'argomento v. R. RORDORF, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contr.* 2019, 129.

(5) F. TOMMASO, *La liquidazione coatta amministrativa tra prospettive di sostanziale abrogazione e criticità odierne*, in *Fall.* 2010, 1113

(6) Tale peculiarità ha origine sin dalla prima disciplina del procedimento amministrativo previsto all'art. 26 della l. 15 luglio 1888, n. 5546 per la liquidazione di una specifica categoria di soggetti: le Casse di risparmio. Successivamente il legislatore ha esteso l'ambito delle imprese assoggettabili alla liquidazione su inizia-

Inoltre, occorre considerare che l'apertura della liquidazione coatta amministrativa rappresenta il possibile epilogo del più ampio potere di controllo esercitabile dalle Regioni sull'ente vigilato, come del resto previsto nella l. reg. Friuli-Venezia Giulia sottoposta all'attenzione della Consulta dal Tribunale di Udine (7).

Tutto ciò premesso, il nuovo comma 5-*bis* dell'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, così come modificato dal d.l. n. 77 del 2021, prevede nello specifico che — nel caso in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente sottoposto alla vigilanza raggiunga un livello di

---

tiva dell'autorità amministrativa. Così, ad esempio, il d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella l. 7 marzo 1938, n. 141 di riforma del sistema bancario, aveva previsto al Titolo VII (art. 57-86-*bis*) una specifica disciplina della liquidazione delle aziende di credito, definendone i presupposti e le modalità di svolgimento. Il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (la c.d. legge fallimentare) con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, ha conservato la natura speciale di tale procedimento, limitandosi ad inserire, per esigenze di coordinamento sistematico, due gruppi di disposizioni: l'uno abrogante le disposizioni anteriori incompatibili (artt. 195, 196, 200, 201, 203, 211 e 213 l. fall.), l'altro suppletivo della normativa speciale vigente (artt. 197, 198, 199, 204, 205, 206, 212, 214 e 215 l. fall.). Sull'argomento v. G. BAVETTA, *La liquidazione coatta amministrativa* in G. RAGUSA MAGGIORE - C. COSTA, (diretto da) *Le procedure concorsuali. Procedure minori*, Torino 2001, I, 417 ss. Successivamente all'entrata in vigore della legge fallimentare il legislatore statale ha ampliato le ipotesi di applicabilità dei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa, sia con rinvio espresso alla legge fallimentare (ad es. la l. 1° agosto 1986, n. 430, per le società fiduciarie e di revisione; la l. 17 luglio 1975, n. 400 per gli enti cooperativi), sia mediante rinvio alla — ora abrogata — legge bancaria del 1938 (ad esempio, l'art. 8 comma 3, della l. 23 marzo 1983, n. 77 per le società di gestione di fondi d'investimento aperti, poi abrogata dall'articolo 214, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

(7) Con riguardo alla funzione della liquidazione coatta amministrativa l'opinione largamente diffusa attribuisce ad essa finalità essenzialmente estintive dell'ente, così: U. BELVISO, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 58 ss.; G. BAVETTA, *Profili generali*, cit. 464 ss. Per contro, la struttura concorsuale del procedimento prevista dalla legge fallimentare, unitamente alla possibile conclusione tramite una soluzione concordataria, aveva indotto taluni a sostenere che la liquidazione coatta amministrativa assolvesse primariamente ad una funzione esecutiva e satisfattiva delle ragioni dei creditori, così: A. BONSIGNORI, *Della liquidazione coatta amministrativa*, in F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, (a cura di) *Commentario Scialoja - Branca. Legge fallimentare*, Bologna - Roma, 1974, 320. Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa), qualifica espressamente la liquidazione coatta amministrativa come “procedimento concorsuale amministrativo”, inserendo chiaramente l'istituto nel novero delle procedure concorsuali. La nuova formulazione ha indotto a propendere per la finalità liquidativa: così C. CECHELLA C., *Il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza*, Milano 2020, 437, il quale rileva però anche la finalità conservativa perseguita primariamente mediante cessione dell'azienda, rami di essa, o situazioni in blocco, e di soddisfazione dei creditori dell'impresa, sia pure attraverso un procedimento amministrativo; nello stesso senso: A. NIGRO - D. VATTERMOLI *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna 2020, 511; *contra* G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino 2021, 391 che ritiene che l'istituto continui ad assolvere primariamente ad una funzione estintiva dell'ente.

criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi — l'apertura della liquidazione coatta deve essere disposta con deliberazione della Giunta regionale o provinciale, che provvede altresì alla nomina del commissario liquidatore.

A tal proposito, va rilevato che le leggi regionali in materia di enti economici vigilati prevedono una disciplina del controllo esercitabile dalle Regioni decisamente più articolata rispetto a quella introdotta dal legislatore statale, che definisce soltanto il possibile epilogo. Ad esempio, la l. r. Friuli Venezia Giulia oggetto del giudizio dal comma 5 al comma 5-*septies* dell'art. 14 definisce le modalità di gestione della crisi dell'ente consortile prima che si tramuti in insolvenza. Viene prevista la possibilità di nominare un Commissario straordinario, che deve operare in regime di continuità aziendale e deve finalizzare la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio.

Nel caso in cui emerga l'insolvenza dell'ente e non sia possibile adempiere integralmente alle obbligazioni, la legge prevede dal comma 5-*octies* al comma 5-*duodecies* l'apertura della liquidazione coatta amministrativa e la nomina del Commissario liquidatore.

Senonché, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale in materia, deve ritenersi illegittima tale ultima disciplina; per contro, le disposizioni regionali che definiscono aspetti ulteriori rispetto a quelli contemplati dal nuovo comma 5-*bis* dell'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 possono continuare a spiegare i loro effetti e svolgere una funzione suppletiva ovvero integrativa della legislazione statale.

Così, ad esempio, con riferimento alla legge del Friuli-Venezia Giulia può ritenersi legittima la disposizione del comma 5 *nonies.1*, che regola i rapporti tra il Commissario liquidatore e la Giunta, alla quale rimane attribuito il potere di vigilanza sull'operato del professionista da essa incaricato. E può ritenersi tuttora costituzionalmente legittimo — sempre perché non concernente il potere di disporre l'apertura della liquidazione coatta amministrativa — anche il comma 5-*decies.1* che attribuisce alla Giunta regionale il potere di nominare il Comitato di sorveglianza che avrà il compito di vigilare sull'operato del Commissario liquidatore. Altresì non presentano problemi di sorta le disposizioni previste dai commi 5-*undecies* e 5-*duodecies* secondo cui in pendenza della gestione commissariale «è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati» e l'approvazione del bilancio di liquidazione spetterà alla Giunta regionale.

In conclusione, l'inserimento del comma 5-*bis* all'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 integra il rinvio alla «legge» previsto dall'art. 2 l. fall. coerentemente alla giurisprudenza costituzionale in materia. E di conseguenza le legislazioni regionali in materia di controllo degli enti economici vigilati dalle regioni devono ritenersi costituzionalmente viziata nella parte in cui definiscono: (i) le imprese assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa; (ii) i presupposti per l'apertura; (iii) l'autorità amministrativa competente a disporla.

Le disposizioni regionali in materia di enti economici vigilati dalle regioni possono invece continuare a spiegare legittimamente i loro effetti

nella parte in cui regolano le modalità di esercizio del potere di controllo con funzione suppletiva della legislazione statale.

Le Regioni dovrebbero quindi assumere l'iniziativa di modificare le proprie leggi nella parte in cui attribuiscono alle Giunte regionali il potere di disporre la liquidazione degli enti vigilati, specificando che tale potere deve essere esercitato in forza del nuovo comma *5-bis* all'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Così, ad esempio, l'art. 3 della l. reg. della Basilicata del 3 marzo 2021, n. 7. "Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata s.p.a" secondo cui «Per la liquidazione dell'ente pubblico economico di cui all'articolo 2 trova osservanza il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia», al fine di ritenersi costituzionalmente legittima dovrebbe essere modificata nel senso di escludere ogni rinvio alla legge fallimentare ed operare l'espresso rinvio al solo comma *5-bis* all'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Parimenti, il comma *4-bis* dell'art. 12 della l. reg. Marche 19 novembre 1996, n. 48 "Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale" nella parte in cui prevede che «Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i termini e le modalità della liquidazione, nonché il compenso del Commissario straordinario» dovrebbe essere modificato precisando che la Giunta deve deliberare l'apertura della liquidazione coatta amministrativa in virtù del comma *5-bis* all'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (8).

Laddove le Regioni non si attivassero per modificare le proprie legislazioni, le Giunte regionali dovrebbero tuttavia disporre la liquidazione coatta amministrativa richiamando nelle proprie delibere il nuovo comma *5-bis*, all'art. 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 introdotto dal legislatore statale. Tra le prime applicazioni della nuova normativa nel senso qui auspicato si può segnalare, in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 411 del 25 agosto 2021 che, richiamando appunto la nuova normativa statale, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Corap) ai sensi del comma *5-bis* dell'art. 5 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e proprio per il medesimo Ente da cui aveva tratto origine la vicenda della sentenza della Corte n. 22 del 2021.

RICCARDO FAVA

---

(8) Risulta pendente presso il Tribunale di Fermo la procedura di liquidazione coatta amministrativa n. 1249 del 2019 del "Consorzio di sviluppo industriale del fermano" disposta in forza della deliberazione di Giunta della Regione Marche in attuazione del comma *4-bis* dell'art. 12 l. reg. Marche 19 novembre 1996, n. 48 "Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale".

ABSTRACT

Le osservazioni affrontano il tema della potestà legislativa regionale in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle regioni, indagando l'impatto sulle disposizioni regionali della sopravvenuta normativa statale.

*The note faces the issue of the regional legislative power in the matters of compulsory administrative liquidation of entities supervised by the regions, investigating the impact on regional provisions of the supervening state legislation.*